

CARTA DEI SERVIZI

SETTORE TRASFORMAZIONE DIGITALE E RAPPORTI CON LA
CITTADINANZA
SERVIZIO SPORTELLI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE

RICONOSCIMENTO E ACQUISTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA

COMUNE DI
PESCARA



Piazza Duca D'Aosta, 15, 65121 Pescara PE

Telefono: 085 428 3700

PEC: protocollo@comune.pescara.it

e-mail: statocivile@comune.pescara.it

INDICE

art 1. OGGETTO E FINALITÀ.....	2
art 2. UNITÀ ORGANIZZATIVA	2
art 3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
art 4. DEFINIZIONI	2
art 5. CITTADINANZA PER DISCENDENZA del cittadino maggiorenne	4
art 6. CITTADINANZA PER DISCENDENZA per figli minori di anni diciotto	9
art 7. CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE per figli minori di anni diciotto	11
art 8. CARATTERISTICHE DEGLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO.....	13
art 9. DURATA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.....	13
art 10. INFORMAZIONI CIRCA LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.....	13
art 11. TRASCRIZIONE SENTENZE GIUDIZIALI DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ...	13
art 12. MODIFICHE	14
art 13. ATTIVITA' IN CAPO ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE	14
art 14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	14

art 1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente disciplinare, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali della Legge, regola l'accesso ai procedimenti di riconoscimento e acquisto della cittadinanza italiana.

art 2. UNITÀ ORGANIZZATIVA

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana è assegnato all'Unità Organizzativa che include l'Ufficio dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 4 L. n. 241/1990.

art 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;
- Legge n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

art 4. DEFINIZIONI

APOSTILLA

Forma di legalizzazione semplificata, attestata con timbro (oppure adesivo, pagina aggiuntiva ecc..) apposto dal governo di un Paese firmatario della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostilla riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma, nonché l'identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito.

CITTADINO RESIDENTE

E' considerato cittadino residente la persona che ha dimora abituale nel territorio del Comune ed è regolarmente iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del medesimo Comune, ai sensi della normativa vigente in materia anagrafica.

Precisazione: L'Ufficio dello Stato Civile è competente per i procedimenti relativi ai cittadini residenti nel Comune di Pescara. In caso di residenza all'estero, la competenza è in capo al Consolato italiano presente in quello Stato.

LEGALIZZAZIONE

E' apposta dalla rappresentanza italiana (Consolato italiano) nello Stato estero che non ha sottoscritto la sopra citata Convenzione dell'Aja. Consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

TRADUZIONE UFFICIALE

La traduzione degli atti redatti in lingua straniera può essere effettuata in Italia o all'estero. Qualora venga eseguita nel territorio italiano, il traduttore deve prestare giuramento presso la Cancelleria del Tribunale o presso l'Ufficio del Giudice di Pace, procedendo all'asseverazione della stessa. In tal caso, all'atto originale in lingua straniera deve essere allegata la relativa traduzione in lingua italiana.

Qualora, invece, la traduzione venga effettuata all'estero, la firma del traduttore deve essere legalizzata o apostillata secondo le stesse modalità previste per l'atto redatto in lingua straniera. In ogni caso, l'atto straniero e la relativa traduzione devono essere presentati in originale.

VISTO SCHENGEN

Visto di breve durata che consente al possessore di soggiornare sul territorio di un qualunque Stato aderente alla Convenzione di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni.

art 5. CITTADINANZA PER DISCENDENZA del cittadino maggiorenne

artt. 1 e 3-bis c. 1 lett. c) e d) L. 05 febbraio 1992, n.91

Il procedimento di cittadinanza può essere avviato presso il Comune italiano nel quale l'istante ha fissato la propria dimora abituale. In relazione allo status dell'ascendente dante causa (genitore ovvero nonno/a), l'istanza può dar luogo all'attivazione di due distinti e alternativi procedimenti amministrativi.

comma 1. Un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

L'accesso al servizio è disciplinato mediante procedure differenziate: una riservata ai cittadini già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Pescara e una rivolta ai soggetti che devono previamente ottenere l'autorizzazione all'iscrizione anagrafica.

a. ACCESSO AL SERVIZIO PER I CITTADINI GIA' RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCARA

Il cittadino straniero residente nel Comune di Pescara che intende avviare il procedimento di cittadinanza, deve presentare formale richiesta in bollo utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. L'istanza deve essere corredata dagli atti di stato civile e dalle attestazioni atte a dimostrare la discendenza da avo italiano e il verificarsi di una delle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 3- bis L. 5 febbraio 1992, n. 91.

b. ACCESSO AL SERVIZIO PER I CITTADINI CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il cittadino straniero che intende avviare il procedimento di cittadinanza, avvalendosi dell'iscrizione anagrafica secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell'Interno nn. 32 e 52 del 2007, deve prenotare un appuntamento – secondo le modalità di seguito indicate – per dimostrare di essere in possesso della documentazione necessaria. Tale verifica, svolta esclusivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile competente, consente di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente entro il periodo di validità del visto Schengen.

Gli appuntamenti per i cittadini che necessitano di un'autorizzazione all'iscrizione anagrafica devono essere richiesti esclusivamente tramite comunicazione inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente: protocollo@pec.comune.pescara.it. Le richieste sono evase rispettando l'ordine di arrivo delle stesse.

Le date disponibili vengono calendarizzate dall'Ufficio dello Stato Civile secondo una programmazione annuale suddivisa in quattro trimestri. È possibile prenotare appuntamenti solo per il trimestre in corso, con una disponibilità massima di tre al mese. Esaurite le disponibilità previste nel trimestre, non sono accettate ulteriori richieste in nessun'altra forma.

CALENDARIO

Accesso Tipo “b” – appuntamenti disponibili nell’anno solare

1° trimestre			2°trimestre			3° trimestre			4° trimestre		
gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO

La richiesta di appuntamento deve essere inviata a mezzo posta elettronica corredata della documentazione in elenco.

Indirizzo a cui inviare la richiesta	protocollo@pec.comune.pescara.it (riceve anche da semplice e-mail)
Ufficio a cui inviare la Richiesta	Comune di Pescara Ufficio dello Stato Civile – Cittadinanza
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Copia del passaporto ▪ Copia del timbro d’ingresso nell’Area Schengen o dichiarazione di presenza (in caso di frontiera diversa da quella italiana) in corso di validità *. <p>*Nota: In merito alla Visto Schengen si precisa che lo stesso ha durata di 90 giorni. Nel caso in cui il cittadino presenti richiesta in prossimità della scadenza dello stesso, non può essere attribuita all’Ufficio dello Stato Civile alcuna responsabilità in caso di indisponibilità di appuntamenti utili.</p>

ITER PROCEDURALE

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana prevede due distinte modalità di accesso, ovvero **tipo "a"** – per cittadini già residenti nel Comune di Pescara e **tipo "b"** – per cittadini non residenti.

FASI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Accesso <i>tipo "a" art.5</i> CITTADINO GIA' RESIDENTE	Accesso <i>tipo "b" art.5</i> CITTADINO NON RESIDENTE
<p>Al fine di permettere all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare una verifica sommaria sulla sussistenza delle condizioni per l'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, nel giorno dell'appuntamento programmato, il cittadino deve produrre la seguente documentazione, attestante la discendenza da avo (genitore e/o nonno/a) italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atti di nascita; • Atti di matrimonio; • Atti morte; • Negativo di naturalizzazione del dante causa; • Altra documentazione utile (es. riconoscimenti, consensi ad essere nominati ecc.). <p>Tale documentazione deve essere presentata in originale tradotta e apostillata/legalizzata ove non esentata.</p> <p>L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia a vista l'autorizzazione per l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente ove sussistano le condizioni. Nel caso in cui la documentazione prodotta sia ritenuta non adeguata alla presentazione dell'istanza di cui sopra, l'Ufficiale delegato rilascia un rifiuto scritto motivato.</p>	<p>⇒ NO</p> <p>Passa allo STEP successivo</p>	<p>⇒ SI</p> <p>STEP 1 Autorizzazione per iscrizione anagrafica</p>
<p>Il cittadino straniero presenta istanza di iscrizione anagrafica con la consueta modulistica ministeriale, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia del passaporto da cui si evinca il Visto d'ingresso nell'Area Schengen in corso di validità, e dichiarazione di presenza nel caso in cui la frontiera sia diversa da quella italiana; • Titolo di occupazione dell'alloggio (contratto di affitto, comodato d'uso, estremi catastali in caso di proprietà dell'immobile, ecc.); • Copia del codice fiscale; • Copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nelle modalità indicate al precedente punto 1). 	<p>⇒ NO</p> <p>passa allo STEP successivo</p>	<p>⇒ SI</p> <p>STEP 2 iscrizione anagrafica</p>
<p>In qualità di cittadino residente nel Comune di Pescara, è presentata l'istanza di cittadinanza utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio dello Stato Civile.</p>	<p>⇒ SI</p> <p>STEP 1 presentazione istanza di cittadinanza</p>	<p>⇒ SI</p> <p>STEP 3 presentazione istanza di cittadinanza</p>

Nel caso in cui il cittadino presenti una documentazione parziale, dichiarando che gli atti mancanti sono depositati presso una Pubblica Amministrazione italiana nel fascicolo di altro familiare, è necessario fornire l'indicazione completa dell'Amministrazione di riferimento, nonché la dichiarazione di consenso del familiare titolare del procedimento, unitamente alla copia del documento di riconoscimento dello stesso.

L'Ufficio dello Stato Civile, nelle more dell'espletamento della procedura di cittadinanza, effettua regolari controlli circa la presentazione della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno all'Ufficio Anagrafe (a conclusione del periodo di validità del visto Schengen) e chiede a quest'ultimo verifiche periodiche circa l'effettiva permanenza del richiedente presso la dimora abituale dichiarata.

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 in lettura combinata con l'art. 3-bis c.1 lett. c) L. 5 febbraio 1992, n. 91, l'Ufficiale dello Stato Civile emette il provvedimento di riconoscimento dello status civitatis italiano.

COSTO

Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 devono essere corredate della ricevuta del contributo amministrativo di euro 600,00 istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25 febbraio 2025. Il pagamento del contributo amministrativo deve essere effettuato attraverso la piattaforma Pago-PA raggiungibile al seguente link: <https://segnalazione.comune.pescara.it/it/payments/list?fromId=1>

Le richieste prive della ricevuta di pagamento del contributo amministrativo saranno automaticamente archiviate in quanto irricevibili. In caso di esito negativo del procedimento, non vi sarà diritto al rimborso.

comma 2. Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Il cittadino straniero residente nel Comune di Pescara che intende avviare il procedimento di cittadinanza, deve presentare formale richiesta in bollo utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. L'istanza deve essere corredata dagli atti di stato civile e dalle attestazioni atte a dimostrare la discendenza da avo italiano e il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera d) dell'art. 3- bis della L. 5 febbraio 1992, n. 91.

Nel caso in cui il cittadino richiedente il riconoscimento dello status civitatis italiano necessiti dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica, la stessa è rilasciata secondo le modalità indicate al presente art. 5 nelle sezioni **“CALENDARIO”** e **“MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO”** della presente Carta dei Servizi.

DOCUMENTI NECESSARI

- Atto di nascita in originale del richiedente, legalizzato/apostillato e corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Copia del passaporto;
- Documentazione attestante la decorrenza di acquisto della cittadinanza italiana del genitore (se cittadino/a italiano/a iure sanguinis, la decorrenza è da intendersi dalla nascita);
- Documentazione attestante la residenza in Italia del genitore per almeno due anni continuativi, successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana (dalla nascita per i cittadini italiani iure sanguinis) e prima della data di nascita dell'istante (figlio).
- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio.

CALENDARIO

Non è prevista alcuna calendarizzazione, in quanto la presente procedura non prevede dichiarazioni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Presentazione della modulistica presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente corredata dei documenti originali richiesti nella stessa.

ITER PROCEDURALE

L'Ufficiale dello Stato Civile effettua le verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3-bis c.1 lett. d) L. 5 febbraio 1992, n. 91. Al termine degli accertamenti previsti dalla vigente normativa e al verificarsi delle condizioni, l'Ufficiale dello Stato Civile emette il provvedimento di riconoscimento dello status civitatis italiano.

COSTO

Le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 devono essere corredate della ricevuta del contributo amministrativo di euro 600,00 istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 25 febbraio 2025. Il pagamento del contributo amministrativo deve essere effettuato attraverso la piattaforma Pago-PA raggiungibile al seguente link: <https://segnalazione.comune.pescara.it/it/payments/list?fromId=1>

Le richieste prive della ricevuta di pagamento del contributo amministrativo saranno automaticamente archiviate in quanto irricevibili. In caso di esito negativo del procedimento, non vi sarà diritto al rimborso.

art 6. CITTADINANZA PER DISCENDENZA

per figli minori di anni diciotto

artt. 1 e 3-bis c. 1 lett. c) e d) L. 05 febbraio 1992, n.91

Il procedimento di cittadinanza può essere avviato presso il Comune italiano nel quale il minore ha fissato la propria dimora abituale. Nel caso in cui il cittadino interessato al riconoscimento dello status civitatis italiano necessiti dell'autorizzazione all'iscrizione anagrafica, la stessa è rilasciata secondo le modalità indicate all'art. 5 nelle sezioni **"CALENDARIO"** e **"MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO"** della presente Carta dei Servizi.

In relazione allo status dell'ascendente dante causa (genitore ovvero nonno/a), l'istanza può dar luogo all'attivazione di due distinti e alternativi procedimenti amministrativi.

comma 1. Un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

DOCUMENTI NECESSARI

- Atti di nascita, matrimonio, morte (se necessario) del/degli ascendente/i, in originale, legalizzato/apostillato e corredato di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Attestazione negativa di naturalizzazione del dante causa (genitore o nonno/a), in originale, legalizzato/apostillato e corredato di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Atto di nascita del minore in originale, legalizzato/apostillato e corredato di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Copia del passaporto del minore;
- Copia del documento di riconoscimento del genitore dichiarante;
- Eventuale ulteriore documentazione comunicata dall'Ufficio.

CALENDARIO

Non è prevista alcuna calendarizzazione, in quanto la presente procedura non prevede dichiarazioni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Presentazione della modulistica presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente corredata dei documenti originali richiesti nella stessa.

ITER PROCEDURALE

Il genitore italiano deve presentare istanza in bollo – mediante apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di Stato Civile – al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del figlio minore di anni diciotto residente nel Comune di Pescara, in possesso dei requisiti di legge.

Al termine degli accertamenti previsti dalla vigente normativa e al verificarsi delle condizioni, l’Ufficiale dello Stato Civile emette il provvedimento di riconoscimento dello status civitatis italiano.

COSTO

Non è previsto alcun costo.

comma 2. Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

DOCUMENTI NECESSARI

- Atto di nascita del minore in originale, legalizzato/apostillato e corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Documentazione attestante la decorrenza di acquisto della cittadinanza italiana del genitore (se cittadino/a italiano/a iure sanguinis, la decorrenza è da intendersi dalla nascita);
- Documentazione attestante la residenza in Italia del genitore per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (dalla nascita per i cittadini italiani iure sanguinis) e prima della data di nascita del figlio.
- Copia del passaporto del minore;
- Copia del documento di riconoscimento del genitore;
- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ufficio.

CALENDARIO

Non è prevista alcuna calendarizzazione, in quanto la presente procedura non prevede dichiarazioni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

MODALITÀ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO

Presentazione della modulistica presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente corredata dei documenti originali richiesti nella stessa.

ITER PROCEDURALE

Il genitore italiano deve presentare istanza in bollo – mediante apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile – al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del figlio minore di anni diciotto residente nel Comune di Pescara, in possesso dei requisiti di legge.

Al termine degli accertamenti previsti dalla vigente normativa e al verificarsi delle condizioni, l'Ufficiale dello Stato Civile emette il provvedimento di riconoscimento dello status civitatis italiano.

COSTO

Non è previsto alcun costo.

art 7. CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE

per figli minori di anni diciotto

art. 4 c. 1-bis lett. a) e b) L. 05 febbraio 1992, n.91

Il genitore italiano per nascita deve rendere dinanzi l'Ufficiale dello Stato civile dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del figlio minore residente nel Comune di Pescara, in possesso dei requisiti di legge. A tal fine, è tenuto a chiedere un appuntamento – mediante apposita modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile – per rendere tale dichiarazione congiuntamente all'altro genitore.

DOCUMENTI NECESSARI

- Atto di nascita del minore in originale, legalizzato/apostillato e corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata/apostillata/asseverata;
- Copia del passaporto del minore;
- Copia del documento di riconoscimento del genitore dichiarante;
- Eventuale ulteriore documentazione comunicata dall'Ufficio.

CALENDARIO

Gli appuntamenti sono gestiti e comunicati dall'Ufficio dello Stato Civile sulla base delle disponibilità di sportello. Non sono previste limitazioni di accesso al servizio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Presentazione della modulistica presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente corredata dei documenti originali richiesti nella stessa.

ITER PROCEDURALE

A seguito di convocazione, il genitore cittadino italiano congiuntamente all'altro genitore, sottoscrive l'atto di stato civile contenente la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana in favore del figlio minore. Al termine degli accertamenti previsti dalla vigente normativa e al verificarsi delle condizioni, il Sindaco emette l'esito dell'accertamento ai fini della trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Nel caso di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 c. 1-bis lett. a) L. 5 febbraio 1992, n. 91, il minore acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a detta dichiarazione. **Il procedimento resta sospeso sino al verificarsi di tale condizione.**

La condizione sospensiva non si applica se la dichiarazione è resa entro il primo anno di vita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano ai sensi dell'art. 4 c. 1-bis lett. b) L. 5 febbraio 1992, n. 91.

COSTO

La dichiarazione di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di contributo di importo pari a euro 250,00 ex art. 9 bis c. 2 L. 5 febbraio 1992, n. 91. Gli estremi di pagamento sono riportati nella modulistica.

art 8. CARATTERISTICHE DEGLI ATTI FORMATI ALL'ESTERO

Gli atti formati all'estero sono riconosciuti validi nel territorio italiano esclusivamente se presentati in originale, con legalizzazione di firma o Apostilla della Convenzione dell'Aja relativa al funzionario che ha sottoscritto l'atto, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana, anch'essa debitamente legalizzata o apostillata e in originale.

Nel caso in cui lo Stato che ha emesso il documento sia sottoscrittore di una delle Convenzioni internazionali di esenzione della legalizzazione, è possibile utilizzare la documentazione senza ulteriori formalità (es. Convenzione di Atene, Convenzione di Vienna, convenzioni bi-laterali, ecc.), fermo restando la necessità di allegare la traduzione in lingua italiana nel caso di certificazioni non plurilingue.

art 9. DURATA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

La durata del procedimento è di 180 giorni (art. 2 L. n. 241/1990). In detto termine non sono considerati gli endoprocedimenti, ovvero non sono computabili i giorni utilizzati dalle altre Amministrazioni coinvolte per effettuare gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia (ad es. altri Comuni, Consolati ecc.).

A conclusione delle verifiche che accertino il possesso dei requisiti per il riconoscimento o l'acquisto dello status civitatis italiano, l'Ufficiale dello Stato Civile emette e notifica il provvedimento all'interessato. Successivamente saranno trascritti gli atti di stato civile relativi al richiedente.

art 10. INFORMAZIONI CIRCA LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti acquisiti per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana sono conservati nei fascicoli dei procedimenti di cittadinanza dell'anno in corso.

Gli atti trascritti conseguentemente al riconoscimento dello status di cittadino italiano, sono conservati nei fascicoli elettronici allegati all'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile – ANSC.

Gli atti acquisiti non possono essere restituiti ai cittadini, fatte salve le eccezioni previste dal Ministero dell'Interno – Massimario dello Stato Civile par. 3.3. o successive differenti disposizioni.

art 11. TRASCRIZIONE SENTENZE GIUDIZIALI DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Le trascrizioni delle sentenze di cittadinanza emesse dai Tribunali italiani e degli atti di stato civile collegati (nascita, matrimonio e divorzio), sono eseguiti entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione. L'Avvocato incaricato, individuato l'Ufficio dello Stato Civile competente, presenta formale istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata di:

- Copia conforme della Sentenza munita di attestazione di conformità e passaggio in giudicato;
- Copia del documento d'identità del soggetto richiedente la trascrizione (avvocato o interessato);
- Delega o procura, in caso di presentazione da parte di altro soggetto;
- Copie dei passaporti dei soggetti interessati dalla sentenza;

- Atti di stato civile formati all'estero tradotti e legalizzati/apostillati ove non esentati;
- In caso di presentazione di atti/sentenze di divorzio, documentazione attestante il passaggio in giudicato (ove previste) e dichiarazione di cui all'art. 64 Legge 218/1995.

art 12. MODIFICHE

Successive variazioni derivanti da disposizioni di legge o impartite dal Ministero dell'Interno sono applicate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

art 13. ATTIVITA' IN CAPO ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

L'Ufficio dello Stato Civile è incaricato di predisporre e aggiornare la modulistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del Ministero dell'Interno, dandone piena visibilità sul sito istituzionale dell'Ente.

art 14. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In particolari situazioni emergenziali, gli appuntamenti di cui all'art. 5 del presente disciplinare, possono essere sospesi con provvedimento motivato del Dirigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle Convenzioni Internazionali, al Codice Civile e alle norme nazionali, nonché alle Circolari del Ministero dell'Interno.

La presente Carta dei Servizi sostituisce ogni precedente disposizione relativa ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana.